



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

DECISIONE N. 1/2025

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 001 / FITDS/ 2024

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, nella seguente composizione:

- Avv. Cristiano DE ANTONI Presidente
- Avv. Maurizio Ricci Vice Presidente
- Avv. Stella Frascà Componente estensore

Visto il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 001/FITDS/2024 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S promosso con deferimento del sig. Procuratore Federale del 14 Febbraio 2025 a carico di:

- **BERNARDO CANELLI** c.f. *omissis* tesserato FITDS n. *omissis* RANGE OFFICER NON AGONISTA (iscritto alla Liguria Interforze ASD) domiciliato e difeso come in atti;
- **PASQUALE RENZULLI** c.f. *omissis* tesserato FITDS n. *omissis* AGONISTA RANGE OFFICER (iscritto alla A.S.D. Shooting Club The New Generation)

A seguito dell'udienza del 23 aprile 2025 svoltasi in Roma presso gli Uffici del CONI, in Viale Tiziano 74, alla presenza del difensore del signor Renzulli, collegata in modalità video-conferenza, come da verbale
Pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

1. Il procedimento disciplinare è sorto in seguito alla comunicazione inviata dalla Procura Generale dello Sport, in data 29 novembre 2024, con la quale si informava la Procura Federale presso la FITDS della ricezione di una denuncia anonima riguardante la presunta partecipazione del signor Alberto Caroselli alla gara svoltasi nel poligono "Area Barbarasco" nel mese di novembre 2024. Nella denuncia si evidenziava come il signor Caroselli fosse sprovvisto del titolo abilitativo all'utilizzo delle armi da fuoco e che, nonostante tutto, avesse partecipato alla gara nel c.d. *pre-match*, la parte della competizione riservata agli Ufficiali di Gara (R.O.) incaricati dell'arbitraggio, ai Quarter Master incaricati della manutenzione e al Match Director della competizione, ai sensi dell'art. 5 Regolamento Sportivo FITDS come da revisione del 20 marzo 2024. La Procura apriva il fascicolo di indagine in data 2 dicembre 2024.
2. Il sig. Elio ONORATO, Range Officer tesserato FITDS, ascoltato dalla Procura Federale, ha dichiarato di essere stato presente al Campionato invernale FITDS macro Area 4, tenutosi in data 9/10 novembre 2024 presso il poligono Area Barbarasco e di aver partecipato al *pre-match* in qualità di tiratore. Dalle dichiarazioni testimoniali del medesimo è emerso che il signor Bernardo CANELLI, Range Master, nel corso del briefing generale della gara *pre-match* ha informato tutti i partecipanti che il signor Alberto Caroselli avrebbe partecipato al *pre-match* ma che non sarebbe stato conteggiato in classifica in quanto non figurante nella lista dei partecipanti. Il sig. ONORATO riferiva, inoltre, che il sig. Caroselli ha partecipato al *pre-match* armato di pistola e con munizioni proprie e che al termine di ogni sessione gli veniva indicato il tempo ed il punteggio ottenuto.

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

3. Il sig. Fabio URBINI, *Stat Officer* della gara, comunicava che i gruppi pre-gara sarebbero stati divisi in due e che, nel corso della giornata, il sig. Alberto Caroselli, titolare del campo, si presentava con un foglietto con i punteggi e i tempi chiedendogli come calcolare l'*Hit Factor*. Informava la Procura Federale, inoltre, che i gruppi erano così suddivisi:
 - Gruppo 1: Calzetta Danilo, Costa Luca, Perrotta Umberto, Valeo Cosimo Pietro, Pecchioli Massimo e Urbini Fabio;
 - Gruppo 2: Onorato Elio, Renzulli Pasquale, Frullini Paolo.
4. Il sig. Bernardo CANELLI faceva pervenire alla Procura Federale una dichiarazione scritta nella quale comunicava di essere stato presente all'evento in qualità di Range Master e di aver appreso dal Match Director, Massimo Pecchioli, che il Caroselli, proprietario del poligono, avrebbe partecipato al *pre-match* fuori gara. Dichiarava altresì che a dare l'autorizzazione al Caroselli sarebbe stato il Match Director e che "per quanto di propria competenza non c'erano problemi alcuni di sicurezza"; lui si sarebbe limitato ad avvisare gli altri R.O. senza assumere direttamente alcuna decisione in merito alla partecipazione del Caroselli.
5. Il sig. Pasquale RENZULLI, *Range Officer* in servizio nel corso della gara e partecipante al *pre-match*, attraverso comunicazione email alla Procura Federale, dichiarava di non essere in grado di ricordare se alla competizione avesse partecipato una persona fuori classifica ufficiale perché non spettava a lui controllare né le classifiche né l'elenco degli iscritti. Dichiarava altresì che a dare l'autorizzazione per partecipare alla gara poteva essere solo il Range Master.
6. Al termine delle indagini la Procura Federale, in data 12.01.2025, comunicava l'intenzione di deferimento ai signori Alberto CAROSELLI, Bernardo CANELLI, Massimo PECCHIOLI, Paolo FRULLINI e Pasquale RENZULLI con le seguenti contestazioni:

1. Alberto CAROSELLI, Bernardo CANELLI, Massimo PECCHIOLI Infrazione di cui all'art. 1 co. 3 e art. 4 n. 1 lett. a) del RGD F.I.T.D.S. in relazione (i) all'art. 1 del Capitolo IV del REGOLAMENTO SPORTIVO 2024 Revisione del 20/3/2024 - Approvato dal Consiglio Federale F.I.T.D.S. nella riunione del 20 marzo 2024, (ii) al Regolamento della gara, come riportato nella locandina in atti, laddove prescrive "tutti i tiratori devono essere in regola con i permessi per il trasporto e l'utilizzo delle proprie armi e munizioni" (iii) al Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982. Quanto a Bernardo CANELLI e Massimo PECCHIOLI per aver consentito di svolgere a Alberto CAROSELLI, e quest'ultimo per aver svolto, benché non iscritto alla gara, attività agonistica di tiro dinamico sportivo con arma da fuoco e relativo munizionamento in assenza di un titolo per il porto/trasporto e l'utilizzo dell'arma e delle munizioni, o titolo equipollente, senza che il sig. CAROSELLI fosse regolarmente iscritto alla F.I.T.D.S. come agonista, e benché privo del certificato medico per attività sportiva agonistica.

Fatti avvenuti il 9 novembre 2024 presso il poligono Area Barbarasco nel corso della gara di Campionato invernale FITDS macro Area 4 del 09/10 novembre 2024.

2. Bernardo CANELLI Infrazione di cui all'art. 8 del RGD F.I.T.D.S. e art. 18 Regolamento Range Officers per aver omesso di informare il Procuratore Federale e/o il Giudice Sportivo della richiesta rivoltagli dal sig. Massimo PECCHIOLI di far svolgere a Alberto CAROSELLI attività agonistica di tiro dinamico sportivo con arma da fuoco e relativo munizionamento, benché non iscritto alla gara, in assenza di un titolo per il porto/trasporto e l'utilizzo dell'arma, o titolo equipollente, senza che il sig. CAROSELLI fosse regolarmente iscritto alla F.I.T.D.S. come agonista, e benché privo del certificato medico per attività sportiva agonistica Fatti avvenuti dal 9 novembre 2024 presso il poligono Area Barbarasco nel corso della gara di Campionato invernale FITDS macro Area 4 del 09/10 novembre 2024.

3. Paolo FRULLINI e Pasquale RENZULLI Infrazione di cui all'art. 1 co. 3 e art. 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S. e art. 18 del regolamento Range Officers, per aver reso false dichiarazioni al Procuratore federale presso la F.I.T.D.S. in risposta a una richiesta di informazioni relativamente a indagine federale nonostante il Procuratore federale, nella richiesta, avesse a ciascuno di loro rammentato "i doveri quale Ufficiale di Gara (art. 8 reg. Giustizia FITDS e art. 18 Reg. R.O.)". In particolare, i due dichiaravano di non essere a conoscenza del fatto che alla gara di Campionato invernale FITDS macro Area 4 del 09/10 novembre 2024 avesse svolto attività di tiro dinamico sportivo nel pre-match una persona non iscritta alla gara (il sig. Alberto CAROSELLI), pur se il Range Master informò del fatto, prima della gara, tutti i partecipanti al pre match nel gruppo in cui era stato inserito il predetto Alberto CAROSELLI e di cui facevano parte anche i due incolpati, così come accertato nel corso delle indagini.

Aggravanti contestate

Massimo PECCHIOLO art. 12 lett. a) e c) del RGD FITDS per aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie di Match Director e aver indotto il Range Master Bernardo CANELLI a violare le norme e disposizioni sopra enunciate nel capo di incolpazione.

Bernardo CANELLI - Paolo FRULLINI- Pasquale RENZULLI - Massimo PECCHIOLO art. 20 comma 4 del Regolamento degli ufficiali di gara Range Officer poiché all'epoca dei fatti ricoprivano la qualifica di Range Officers (a tutt'oggi qualifica ricoperta)".

7. I sig.ri Massimo Pecchioli, Paolo Frullini, Alberto Caroselli accedevano al rito alternativo del patteggiamento ante incolpazione con parere favorevole della Procura Generale dello Sport la quale esprimeva parere negativo avverso la medesima richiesta avanzata dal sig. Pasquale RENZULLI in ragione della recidiva.
8. La Procura Federale FITDS notificava dunque il deferimento ai sig.ri Bernardo Canelli e Pasquale Renzulli con i seguenti capi di incolpazione:

1. Bernardo CANELLI

Infrazione di cui all'art. 1 co. 3 e art. 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S. in relazione (i) all'art.1 del Capitolo IV del REGOLAMENTO SPORTIVO 2024- Revisione del 20/3/2024 Approvato dal Consiglio Federale F.I.T.D.S. nella riunione del 20 marzo 2024, (ii) al Regolamento della gara, come riportato nella locandina in atti, laddove prescrive "tutti i tiratori devono essere in regola con i permessi per il trasporto e l'utilizzo delle proprie armi e munizioni" (iii) al Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982 (iv) all'art.1 e 3 del Capitolo VI del REGOLAMENTO SPORTIVO 2024- Revisione del 20/3/2024 - Approvato dal Consiglio Federale F.I.T.D.S. nella riunione del 20 marzo 2024 per aver consentito di svolgere ad Alberto CAROSELLI, benché non iscritto alla gara, attività agonistica di tiro dinamico sportivo con arma da fuoco e relativo munizionamento in assenza di un titolo per il porto/trasporto e l'utilizzo dell' arma e delle munizioni, o titolo equipollente, senza che il sig. CAROSELLI fosse regolarmente iscritto alla F.I.T.D.S. come agonista, e benché privo del certificato medico per attività sportiva agonistica.

Fatti avvenuti il 9 novembre 2024 presso il poligono Area Barbarasco nel corso della gara di Campionato invernale FITDS macro Area 4 del 09/10 novembre 2024.

2. Bernardo CANELLI

Infrazione di cui all'art. 8 del RGD F.I.T.D.S. e art. 18 Regolamento Range Officers per aver omesso di informare il Procuratore Federale e/o il Giudice Sportivo della richiesta rivoltagli dal sig. Massimo PECCHIOLO di far svolgere a Alberto CAROSELLI attività agonistica di tiro dinamico sportivo con arma da fuoco e relativo munizionamento, benché non iscritto alla gara, in assenza di un titolo per il porto/trasporto e l'utilizzo dell' arma, o titolo equipollente, senza che il sig. CAROSELLI fosse regolarmente iscritto alla F.I.T.D.S. come agonista, e benché privo del certificato medico per attività sportiva agonistica Fatti avvenuti dal 9 novembre 2024 presso il poligono Area Barbarasco nel corso della gara di Campionato invernale FITDS macro Area 4 del 09/10 novembre 2024.

3. Pasquale RENZULLI

Infrazione di cui all'art. 1 co. 3 e art. 4 n. 1 lett. a) del RGD F.I.T.D.S. e art. 18 del regolamento Range Officers, per aver reso false dichiarazioni al Procuratore federale presso la F.I.T.D.S. in risposta a una richiesta di informazioni relativamente a indagine federale nonostante il Procuratore federale, nella richiesta, avesse a ciascuno di loro rammentato "i doveri quale Ufficiale di Gara (art. 8 reg. Giustizia FITDS e art. 18 Reg. R.O.)". In particolare, dichiarava di non essere a conoscenza del fatto che alla gara di Campionato invernale FITDS macro Area 4 del 09/10 novembre 2024 avesse svolto attività di tiro dinamico sportivo nel pre-match una persona non iscritta alla gara (il sig. Alberto CAROSELLI), pur se il Range Master informò del fatto, prima della gara, tutti i partecipanti al pre-match nel gruppo in cui era stato inserito il predetto Alberto CAROSELLI e di cui facevano parte anche i due incolpati, così come accertato nel corso delle indagini.

Aggravanti contestate

Bernardo CANELLI - Pasquale RENZULLI art. 20 comma 4 del Regolamento degli ufficiali di gara Range Officer poiché all'epoca dei fatti ricoprivano la qualifica di Range Officers (a tutt'oggi qualifica ricoperta).

9. L'udienza di prima comparizione delle parti si è celebrata in data 11 aprile 2025 alla presenza della Procura Federale, del sig. Renzulli e del proprio difensore, avv. Barbara Mercuri del Foro di Prato mentre nessuno

compariva per il sig. Canelli difeso in atti dall'avv. Vincenzo Macera del Foro di La Spezia. Nel corso dell'udienza veniva ascoltato l'incolpato Renzulli che dichiarava, come già evidenziato nelle memorie difensive depositate ed acquisite da questo Tribunale, di non essere stato a conoscenza del fatto che Caroselli non avesse il porto d'armi e negando il fatto che si sia tenuto un briefing antecedente al *pre-match*.

10. Il Tribunale rinviava per la discussione all'udienza del 23 aprile 2025 e provvedeva a notificare il verbale d'udienza alle parti mediante comunicazione p.e.c. ai difensori.

11. All'udienza del 23 aprile 2025 compariva la Procura Federale ed il difensore del sig. Renzulli mentre il difensore del sig. Canelli faceva pervenire comunicazione con le proprie richieste conclusive.

La Procura Federale concludeva insistendo nella conferma delle incolpazioni esposte nell'atto di deferimento e chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Pasquale Renzulli mesi 1 di sospensione;
- Bernardo Canelli mesi 10 di sospensione.

La documentazione prodotta dalla Procura per giustificare la richiesta di pena comprende:

- le dichiarazioni testimoniali rese in fase di indagini,
- anagrafica federale FITDS attestanti il tipo di tesseramento del sig. Caroselli,
- la locandina della manifestazione tenutesi presso il poligono di Barbarasco, a dimostrazione della partecipazione degli incolpati all'evento indicato in qualità di R.O.

* * *

MOTIVAZIONE

A. Sull'incolpazione nei confronti del tesserato Pasquale Renzulli.

Il sig. Renzulli è incolpato dell'infrazione di cui all'art. 1 commi 3 e art. 4 RGD FITDS e art. 18 Regolamento Range Officers per aver reso false dichiarazioni al Procuratore Federale presso la FITDS in risposta ad una richiesta di informazioni relativamente ad una indagine federale nonostante l'avviso della Procura dei doveri di lealtà probità e correttezza degli Ufficiali di Gara.

Renzulli nelle dichiarazioni rese alla Procura Federale prima e al Tribunale poi ha affermato di non essere a conoscenza del fatto che al *pre-match* della gara svoltasi presso il poligono di Barbarasco avesse partecipato persona non iscritta. Ha altresì negato che si sia svolto una riunione precedente al *pre-match*.

Orbene tali dichiarazioni vengono smentite dagli atti di causa dove, in particolare nelle dichiarazioni rese dal sig. Elio ONORATO, si evince chiaramente come il Range Master Bernardo CANELLI avesse informato tutti i partecipanti che Alberto CAROSELLI avrebbe svolto tutti gli esercizi presenti nella competizione pur non essendo iscritto e quindi partecipando al *pre-match*, anche se non indicato e quindi conteggiato in classifica. Lo stesso CANELLI rilasciava dichiarazione, acquisita agli atti, nella quale confermava integralmente la versione di ONORATO.

Ebbene è *ictu oculi* evidente come si sia consumata la condotta contestata al signor RENZULLI dal momento che le proprie affermazioni non trovano riscontro alcuno all'interno del procedimento.

La responsabilità emerge ancor più in virtù di quanto previsto dal Regolamento SAFRO che afferma come gli Ufficiali di Gara debbano tenere una condotta esemplare, seria dignitosa ed onesta, ispirandosi costantemente ai principi di lealtà, correttezza sportiva e terzietà e devono improntare il proprio operato al massimo rispetto e alla leale collaborazione nei confronti di tutti i tesserati FITDS.

Nel merito, il sig. Renzulli deve essere ritenuto responsabile dell'incolpazione ascrittagli.

In conclusione, si ritengono violate le seguenti disposizioni:

1) art. 1 comma 3 e art. 4 del RGD FITDS, con riferimento all'obbligo, per i tesserati di attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e all'obbligo di agire secondo i principi generali della lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva;

2) l'art. 18 Regolamento SAFRO, il quale prevede espressamente che *"gli Ufficiali di Gara devono tenere una condotta esemplare ispirata ai principi di lealtà, correttezza sportiva e terzietà"*.

Alla luce dell'illecito commesso, si ritiene congrua la sanzione della sospensione per mesi 1 alla luce dell'aggravante contestata della qualifica ricoperta di Range Officer di cui all'art. 20 comma 4 del Regolamento SAFRO vigente all'epoca dei fatti.

B. Sull'incolpazione nei confronti del tesserato Bernardo CANELLI.

Il sig. Bernardo CANELLI ha partecipato in qualità di Range Master alla gara del Campionato invernale FITDS macro Area 4 del 09/10 novembre 2024, tenutasi presso il poligono di Barbarasco.

In tale occasione ricopriva il ruolo di Match Director il sig. Massimo PECCHIOLI il quale, come emerge dalla documentazione acquisita agli atti, avrebbe comunicato al CANELLI che il sig. Alberto CAROSELLI, avrebbe partecipato al *pre-match* - e quindi all'esecuzione di tutti gli esercizi presenti nella competizione - fuori classifica.

CANELLI affermava nei propri scritti difensivi di essersi adeguato alle indicazioni del PECCHIOLI che avrebbe dato la propria autorizzazione a tale partecipazione.

Il sig. CAROSELLI, dall'esame dell'anagrafica federale GES.SO in atti, risultava tesserato nel 2024 alla FITDS come atleta non agonista senza porto d'armi. Per l'effetto non poteva in nessun modo e per nessuna ragione svolgere quell'attività assimilabile in tutto e per tutto ad una competizione sportiva - eseguendo con armi da fuoco tutti gli esercizi della gara - senza però rientrare nella classifica generale. La ratio di tale motivazione appare evidente.

La condotta del tiratore che esegue tutti gli esercizi previsti nella competizione con le stesse modalità degli altri atleti (misurazione del tempo e conteggio dei punti anche se non inserito in classifica) rientra inequivocabilmente nello svolgimento dell'attività agonistica. A nulla rileva il fatto che non sia inserito in classifica. Anzi il mancato inserimento nella classifica è la prova evidente che non lo si voglia - rectius non lo si possa - considerare come agonista per la soggettiva mancanza dei cogenti requisiti previsti dalle norme di riferimento. L'attività agonistica deve essere svolta solo ed esclusivamente da quegli atleti in possesso di tutti i requisiti di legge che la regolano, fra l'altro in modo molto rigoroso, trattandosi di manifestazioni sportive che si svolgono con armi da fuoco.

Il Regolamento SAFRO, vigente all'epoca dei fatti contestati, che disciplina la figura dei Direttori di Gara, all'art. 14, in merito all'inquadramento delle qualifiche, riconosce il Range Master come il direttore di gara gerarchicamente sovraordinato rispetto al Range Officer.

Il Range Master, infatti, costituisce la massima autorità arbitrale ed è la principale autorità deputata al controllo di tutte le attività agonistiche che si svolgono sul campo di gara - inclusa la sicurezza del campo stesso - nello svolgimento degli esercizi e sull'applicazione rigorosa del Regolamento IPSC e dei regolamenti federali.

La regolamentazione settoriale individua compiti e precise responsabilità del Range Master in quanto è il soggetto che, all'interno del poligono, deve garantire la regolarità delle competizioni sportive. Non solo, dunque, il CANELLI avrebbe dovuto impedire, con ogni mezzo che il CAROSELLI partecipasse al *pre-match* ma, nella propria specifica qualifica, avrebbe dovuto immediatamente segnalare la condotta irregolare del CAROSELLI sia alla Procura Federale che al Giudice Sportivo.

Ai fini della presente decisione giova rammentare che, secondo quanto sancito dal Regolamento Sportivo FITDS 2024, il Match Director, ai sensi dei vigenti Regolamenti IPSC, gestisce l'amministrazione della gara nel suo complesso, ivi compresa la definizione dei gruppi, dei turni di tiro, la costruzione degli esercizi, il coordinamento di tutto lo staff di supporto e l'erogazione dei servizi.

Il Range Master, è una figura complementare rispetto al Match Director, con compiti e mansioni diverse, e soprattutto mai in rapporto di subordinazione gerarchica.

Orbene, il regolamento della gara di Campionato invernale FITDS specificava chiaramente che, per poter partecipare alla competizione, tutti i tiratori dovessero essere iscritti come agonisti e di conseguenza in regola con i permessi per il trasporto e l'utilizzo di proprie armi e munizioni.

MA.RE, il sistema di iscrizione alla competizione, consentiva l'iscrizione ai soli tiratori in possesso dei requisiti prescritti.

In assenza di iscrizione, pertanto, per ammettere il CAROSELLI al *pre-match*, il sig. CANELLI avrebbe dovuto verificare personalmente e sotto la propria responsabilità che questi fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme di riferimento per la partecipazione alla competizione, in difetto avrebbe dovuto con ogni mezzo impedirne la partecipazione, e segnalarlo senza ritardo alla Procura Federale o al Giudice Sportivo.

La condotta posta in essere dall'odierno incolpato è particolarmente grave e rilevante perché viola i regolamenti deliberati dal Consiglio Federale e approvati dalla Giunta Nazionale CONI che hanno lo scopo sia di garantire la regolarità delle competizioni che la sicurezza all'interno di impianti sportivi, quali i poligoni, ove per la presenza di armi da fuoco, richiede una particolare e specifica diligenza.

Nel merito, quindi, il sig. Canelli deve essere ritenuto responsabile delle incolpazioni ascrittagli.

In conclusioni si ritengono quindi violate le seguenti disposizioni

1) art. 1 comma 3 e art. 4 e dell'art. 8 del RGD FITDS, con riferimento all'obbligo, per i tesserati di attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e all'obbligo di agire secondo i principi generali della lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, nonché con riferimento all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 8 del RGD ;

2) l'art. 18 Regolamento SAFRO, il quale prevede espressamente che *"gli Ufficiali di Gara devono tenere una condotta esemplare ispirata ai principi di lealtà, correttezza sportiva e terzietà"*. Con l'aggravante dell'articolo 20 Comma 4 del Regolamento Safo

Alla luce dell'illecito commesso, data la gravità della condotta posta in essere dal deferito, e la sua particolare qualifica di Range Master, si ritiene congrua la sanzione della sospensione per mesi 12.

La determinazione e l'entità della sanzione viene stabilita sia alla luce dell'aggravante contestata, prevista dall'art. 20 comma 4 del Regolamento SAFRO vigente all'epoca dei fatti, che in particolare, in considerazione della qualifica apicale di Range Master ricoperta al momento dei fatti.

P.Q.M.

Il tribunale Federale della F.I.T.D.S

Letti

Gli atti ed i documenti del procedimento,

Visto

l'articolo 53 del R.G.S.

*** D I C H I A R A ***

Il deferito **BERNARDO CANELLI** c.f. *omissis* tesserato FITDS n. *omissis* RANGE OFFICER NON AGONISTA (iscritto alla Liguria Interforze ASD), responsabile della violazione dell'art. 1 comma 3, dell'art. 4 e dell'art. 8 del RGD FITDS, nonché dell'art. 18 del Regolamento SAFRO, con l'aggravante di cui all'art. 20 comma 4 del Regolamento SAFRO ed il deferito **PASQUALE RENZULLI** c.f. *omissis* tesserato FITDS n. *omissis* AGONISTA RANGE OFFICER (iscritto alla A.S.D. Shooting Club The New Generation), responsabile della violazione dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 4, del RGD FITDS, nonché dell'art. 18 del Regolamento SAFRO, con l'aggravante di cui all'art. 20 comma 4 del Regolamento SAFRO e per gli effetti

C O M M I N A

Al deferito **BERNARDO CANELLI** c.f. *omissis* tesserato FITDS n. *omissis* la sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività Nazionale e/o Internazionale, per un periodo **di mesi 12** ed al deferito **PASQUALE RENZULLI** c.f. tesserato FITDS n. la sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, per attività Nazionale e/o Internazionale, per un periodo **di mesi 1**.

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Si comunichi tempestivamente come da regolamento, ed a cura della segreteria degli organi di giustizia della F.I.T.D.S. a tutte le parti, ed al Sig. Procuratore Federale ad a tutti gli altri organi federali che per regolamento debbano essere informati nessuno escluso.

Dato a Roma il 3 Maggio 2025

Il Vice Presidente
Avv. Maurizio RICEI

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Cristiano De Antoni

Il Giudice estensore
Avv. Silvio Frasca